

Comune di Aidone  
 Regione Siciliana  
 Libero Consorzio Comunale di Enna

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 36 del 30 DIC 2020 immediatamente esecutiva: SI  NO

**OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251, d.lgs. n. 267/2000 – Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - diritti di segreteria diritti di istruttoria e tariffe servizi demografici**

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di DICEMBRE alle ore 18,15 nella sede Municipale si è riunito, in seduta pubblica \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello del Presidente risultano :

			Presenti	Assenti
1	Presidente	CURIA FILIPPO	✓	
2	Consigliere	RIZZO GIANLUCA	✓	
3	Consigliere	LAVERSA TIZIANA	✓	
4	Consigliere	MININCLERI CARMELA	x	
5	Consigliere	CALCAGNO GIOVANNI	x	
6	Consigliere	RANDAZZO ANTONIO	x	
7	Consigliere	PITTA' MARIA PINA	x	
8	Consigliere	SANTANNA CONCETTA	x	
9	Consigliere	MENDOLA STEFANO	x	
10	Consigliere	GANGI SONIA	x	
11	Consigliere	TESTA ROSA	✓	
12	Consigliere	Lombardo Carmelo	x	
TOTALE			<u>12</u>	

Partecipa il <sup>VICE</sup> Segretario Comunale Dot.ssa MORAVIA DELBA  
 Assume la Presidenza del Consiglio FILIPPO CURIA

Risultato che i Consiglieri sono in numero legale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essendo presente la maggioranza dei consiglieri in carica, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 53 L.R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, i responsabili dei servizi interessati, ciascuno per la propria competenza, hanno espresso parere favorevole alla proposta, come in atti.

**La seduta è Pubblica <sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Pubblica o segreta

## IL PRESIDENTE

Passa a trattare il 7° punto messo all'o.d.g :

Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251, d.lgs. n. 267/2000 – Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - diritti di segreteria diritti di istruttoria e tariffe servizi demografici.

Prende la parola il Cons. Lombardo il quale ribadisce che non ha letto gli atti, che le tasse stanno aumentando in conseguenza della dichiarazione di dissesto, questi sono i primi frutti della scelta dell' amministrazione. Le aliquote sono state aumentate dalla passata amministrazione perché votata dai cittadini, oggi invece i cittadini non sono liberi di scegliere.

Replica il Vice-Sindaco affermando che l'A.C. non ha trascurato nessun servizio. Nel 2014 in una seduta lampo di Consiglio Comunale vennero approvate le tariffe al massimo. Le tasse sono le stesse noi non abbiamo speso un euro durante la nostra amministrazione.

Il Cons. Mendola interviene dicendo che l'aumento delle tariffe è conseguenza principale del dissesto, le dichiarazioni del Vice Sindaco sono travisate, sostituzione del Segretario e ex Responsabile dell'Area economico finanziaria sono scelte politiche. Noi non abbiamo indotto il dissesto, abbiamo cercato di tamponare il buco economico che c'era. I cittadini patiranno questa scelta.

Il Cons. Rizzo sottolinea che gli atti di oggi sono consequenziali alla dichiarazione di dissesto, ricorda che l'ultima volta i consiglieri di minoranza hanno abbandonato l'aula. La passata amministrazione ha governato senza maggioranza. Abbiamo avuto finanziato il parco giochi inclusivo. Adeguamento istat è irrisorio sui costi di costruzioni. Abbiamo il problema delle bollette dell'acqua che sono esorbitante. Chiede ai consiglieri comunali di riunirsi per cercare di risolvere il problema e di mettere all'o.d.g. per la prossima settimana, i cittadini hanno bisogno di risposte.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta da parte del Presidente del Consiglio,  
Visto l'esito delle votazioni riportate in premessa.

Si procede alla votazione palese per alzata di mano.

Voti favorevoli n. 7

Astenuti n.1: Minincleri Carmela

Contrari n.4 : Testa Rosa, Gangi Sonia, Lombardo Carmelo e Mendola Stefano .

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251, d.lgs. n. 267/2000 – Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - diritti di segreteria diritti di istruttoria e tariffe servizi demografici.

Il presidente con separata votazione propone ai Consiglieri di votare l'immediata esecutività della suindicata delibera

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Voti favorevoli n. 7

Astenuti n.1: Minincleri Carmela

Contrari n.4 : Testa Rosa, Gangi Sonia, Lombardo Carmelo e Mendola Stefano

Il Consigliere anziano

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

<sup>VICE</sup>  
Il Segretario Comunale

[Signature]



### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto, ai sensi della L. R. n. 44/91, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune dal ..... , per .....<sup>2</sup> giorni consecutivi.

Aidone, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

timbro

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data ..... 30 DIC 2020 .....

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91) .
- essendo trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1, L.R. 44/91).
- essendo trascorsi \_\_\_\_\_ dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Aidone, li \_\_\_\_\_

timbro



Il \_\_\_\_\_ Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Comunale

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> 15 gg. per quelle ordinarie; 30 gg per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.

Registrata in Segreteria  
Il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
L'impiegato \_\_\_\_\_

**COMUNE DI AIDONE**  
**- LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA-**  
**AREA 2 - Tecnica**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 251, D.LGS. N. 267/2000 – RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE - DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA**

Respons.le dell'Area: Arch. Sebastiano Alesci.

Impegno di spesa occorrente: € ///////////////

Fonte finanziamento: ///////////////

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.12, comma 2°, della Legge Regionale n°44/91, per il seguente motivo:  
in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

Aidone, 30 DIC 2020

**Il Responsabile del Servizio**  
geom. Lorenzo Calcagno

**Il Responsabile dell'Area**  
arch. Sebastiano Alesci

**Visto: L'assessore**

Approvata nella seduta del \_\_\_\_\_ immediatamente esecutiva: SI  NO

**IL SINDACO**  
Dr. Sebastiano Chiarenza

**Il Segretario Comunale**  
(\_\_\_\_\_)

PREMESSO che :

- con Deliberazione di C.C. n. 29 del 03/12/2020 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs n. 267/2000
- con noto protocollo uscita n. 0181505 del 21/12/2020, pervenuta a mezzo pec in pari data e assunta al protocollo del Comune di Aidone con n. 8353 del 22/12/2020, il Ministero dell'Interno ha chiesto a questo Ente di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie ex art. 251 commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO:

- l'art. 251 del decreto legislativo n. 267/2000, che così dispone:
  1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita [...].*
  2. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita [...].*
  3. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*
  4. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio [...];*
- altresì, il comma 6 del citato articolo 251 , per il quale:  
*"Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali";*

CONSIDERATO CHE l'Ente deve provvedere alla rideterminazione delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per servizi a domanda individuale nelle misure massime consentite dalle vigenti disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 243 e 251 del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, di dover provvedere alla rideterminazione delle imposte e delle tasse locali, nella misura massima consentita dalla legge, così come evidenziato nella presente delibera nonché negli allegati acclusi alla presente proposta di deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO:

- che le delibere tributarie e tariffarie adottate a seguito della dichiarazione di dissesto hanno efficacia per l'intera durata della procedura di risanamento, che è pari a cinque anni, decorrenti da quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio riequilibrato.
- l'art. 42 lett. f) comma 2 del decreto legislativo 267/2000
- l'art. 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604( così come modificato dall'art. 30 della Legge 15 novembre 1973 n. 734 e dall'art. 27 del Decreto Legge 28 febbraio 1983 n. 55 convertito dalla Legge 26 aprile 1983 n. 131);
- il D.L. 8/1993 e il D.L. 132/2017 ( costo carta di identità);
- la L. 241/1990 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo ed in particolare l'art. 25 " il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura";

PREMESSO che

- l'art. 3 della Legge n. 10/77 stabilisce che il rilascio della concessione ad edificare comporta la corresponsione di un contributo commisurato alle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione;
- l'art. 5 della legge n. 10/77 stabiliva che la determinazione del contributo relativo alle spese di urbanizzazione veniva fatta dal Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche emanate dalla regione,
- visto il D.L. n. 247/2000 che ha recepito la Legge n. 191/98 Bassanini ter;
- la regione Siciliana con l'art. 41 della L.R. n.71/78, modificato dall'art.13 della L.R.n. 70/81 ha recepito quanto predetto;
- l'art. 2 e l'art 3 del decreto del 10/03/1980 pubblicato nella G.U.R.S. " approvazione dei criteri e delle tabelle parametriche relativi agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 71/78" ha stabilito i parametri per gli insediamenti artigianali e industriali;
- la legge regionale n. 16 del 10/08/2016 di recepimento dinamico del T.U. approvato con D.P.R. n. 380/2001;;
- ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 4 del 16/04/2003 l'adeguamento dei prezzi correnti degli oneri di urbanizzazione spetta ai comuni;

- nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della L.R.16/16 e l'emanazione del decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'Ambiente il costo di costruzione è adeguato annualmente ai sensi della variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT;
- che la Regione Siciliana a tutt'oggi non ha adottato alcun provvedimento in merito alla norma citata e pertanto il costo di costruzione deve essere adeguato annualmente ed automaticamente dai Comuni in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione;
- il Consiglio Comunale con Delibera n.08 del 30/03/2017 avente per oggetto "adeguamento oneri di urbanizzazione per il quinquennio 01/01/2017 – 31/12/2021 e del costo di costruzione per l'anno 2017 (art. 16 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01, recepito e modificato con Legge Regionale n°16/2016" ha provveduto alla rideeterminazione degli oneri

**RITENUTO che:**

- l'Ente intende provvedere alla rideeterminazione dei costi di costruzione ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n°380 modificato dall'art. 7 della Legge Regionale n°16/2016 nella misura di cui all'ALLEGATO A che della presente deliberazione fa parte integrante e sostanziale in sostituzione di quelli vigenti che debbono ritenersi esplicitamente abrogati
- l'Ente intende provvedere alla determinazione dei Diritti di segreteria, diritti di istruttoria, rilascio copie, ricerca e visura, tariffe dei servizi demografici nella misura massima prevista dalla Legge come da ALLEGATO B che della presente deliberazione fa parte integrante e sostanziale in sostituzione di quelli vigenti che debbono ritenersi esplicitamente abrogati;
- l'Ente intende provvedere alla determinazione dei Diritti di segreteria afferenti alla procedura urbanistico edilizia previsti dall'art. 10 comma 10 del decreto 18 gennaio 1993 n. 8 convertito nella Legge 19 marzo 1993 n. 68 successivamente modificato dall'art. 1 comma 50 della Legge 311/2004 nella misura di cui all'ALLEGATO C che della presente deliberazione fa parte integrante e sostanziale in sostituzione di quelli vigenti che debbono ritenersi esplicitamente abrogati;

**VISTI INOLTRE:**

- il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, testo unico degli enti locali;
- lo Statuto dell'Ente;

**ACQUISITI:**

- i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n°267

## **PROPONE**

La premessa, da ritenersi integralmente riportata e trascritta è parte integrante del presente dispositivo:

- 1) RIDETERMINARE ed approvare per l'anno 2020 e seguenti ai sensi dell'art.251 del D.Lgs n. 267/2000, nella misura massima prevista dalla legge gli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n°380 modificato dall'art. 7 della Legge Regionale n°16/2016 aggiornato alle variazioni Istat come da ALLEGATO A che della presente deliberazione fa parte integrante e sostanziale in sostituzione di quelli vigenti che debbono ritenersi esplicitamente abrogati ;
- 2) RIDETERMINARE ed approvare per l'anno 2020 e seguenti ai sensi dell'art.251 del D.Lgs n. 267/2000, nella misura massima prevista dalla legge i Diritti di segreteria, diritti di istruttoria, rilascio copie, ricerca e visura, tariffe dei servizi demografici come da ALLEGATO B che della presente deliberazione fa parte integrante e sostanziale in sostituzione di quelli vigenti che debbono ritenersi esplicitamente abrogati;
- 3) RIDETERMINARE ed approvare per l'anno 2020 e seguenti ai sensi dell'art.251 del D.Lgs n. 267/2000, nella misura massima prevista dalla legge Diritti di segreteria afferenti alla procedura urbanistico edilizia previsti dall'art. 10 comma 10 del decreto 18 gennaio 1993 n. 8 convertito nella Legge 19 marzo 1993 n. 68 successivamente modificato dall'art. 1 comma 50 della Legge 311/2004 come da ALLEGATO C che della presente deliberazione fa parte integrante e sostanziale in sostituzione di quelli vigenti che debbono ritenersi esplicitamente abrogati;
- 4) che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà a rivalutare e rivedere quanto previsto da variazioni della normative vigente e da variazioni dei costi accertati dall'Istat per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni incrementali del presente atto, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente, propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- 5) dare atto che la presente viene adottata esclusivamente in adempimento degli obblighi derivanti dalla determina di C.C. n. 29 del 03/12/2020;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e , comunque, entro trenta giorni dalla data di adozione;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione .
- 8) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma 2 Legge Regionale n°44/91.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
Il Responsabile dell'Area

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;  
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere:

# FAVOREVOLE #  
in ordine alla **regolarità tecnica** della superiore proposta di deliberazione.

Addi, 30 DIC 2020 N-30

Il Responsabile  
(arch. Sebastiano Alesci)

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Responsabile

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000, esprime parere:

in ordine alla **regolarità contabile** della superiore proposta di deliberazione.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
(dott.<sup>ssa</sup> Moravia Delda)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.142/90 e della L.R. 48/1991, attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Competenza/Residui

Addi, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
(dott.<sup>ssa</sup> Moravia Delda)




**COMUNE DI AIDONE**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**  
**AREA TECNICA**

SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

---

**ALLEGATO A**



---

**Ageduamento**  
**“Oneri di Urbanizzazione”**  
**per il quinquennio 01/01/2021 – 31/12/2026 e del**  
**“Costo di Costruzione”**  
**relativo all’anno 2020**  
**per il rilascio di Permessi a Costruire**

---

(art. 34 Legge Regionale n°37/85, sostituito dall’art. 14 della Legge Regionale n°19/91 e modificato dall’art. 13 della Legge Regionale n°40/95 e sostituito dall’art. 24 della Legge Regionale n°25/97 come modificato dall’art. 17 della Legge Regionale n°04/03 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 16 1° comma del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 recepito e modificato dalla Legge Regionale n°16/16)

## A - ATTREZZATURE SCOLASTICHE

in riferimento al 30/11/2020

### 1) SCUOLA MATERNA

Non avendo dei dati disponibili viene utilizzato il dato relativo alla costruzione di due edifici destinati ad alloggi popolari comunali.

- anno di realizzazione		2013	
- costo complessivo dell'opera comprensiva degli espropri	€	161.160,84	
- realizzazione	mc.	635,00	
- costo al metro cubo	€	253,80	

I dati assunti a base di calcolo rappresentano le medie annue dei due periodi, senza nessuna percentuale di raccordo.

La formula per il calcolo della rivalutazione è data dalla seguente espressione

$$\left( \left( \frac{103,22}{100,90} \right) - 1 \right) \times 100 = 2,30\%$$

dove: 103,22 indice I.S.T.A.T. riferito alla media dell'anno 2020  
100,90 indice I.S.T.A.T. riferito alla media dell'anno 2017

**- COSTO AL METRO CUBO AGGIORNATO € 259,63**

### 2) SCUOLA ELEMENTARE

Non avendo dei dati disponibili viene utilizzato il dato relativo alla costruzione di due edifici destinati ad alloggi popolari comunali.

- anno di realizzazione		2013	
- costo complessivo dell'opera comprensiva degli espropri	€	161.160,84	
- realizzazione	mc.	635,00	
- costo al metro cubo	€	253,80	

I dati assunti a base di calcolo rappresentano le medie annue dei due periodi, senza nessuna percentuale di raccordo.

La formula per il calcolo della rivalutazione è data dalla seguente espressione

$$\left( \left( \frac{103,22}{100,90} \right) - 1 \right) \times 100 = 2,30\%$$

dove: 100,30 indice I.S.T.A.T. riferito alla media dell'anno 2020  
100,90 indice I.S.T.A.T. riferito alla media dell'anno 2017

**- COSTO AL METRO CUBO AGGIORNATO € 259,63**

### 3) SCUOLA MEDIA INFERIORE

Non avendo dei dati disponibili viene utilizzato il dato relativo alla costruzione di due edifici destinati ad alloggi popolari comunali.

- anno di realizzazione		2013	
- costo complessivo dell'opera comprensiva degli espropri	€	161.160,84	
- realizzazione	mc.	635,00	
- costo al metro cubo	€	253,80	

I dati assunti a base di calcolo rappresentano le medie annue dei due periodi, senza nessuna percentuale di raccordo.

La formula per il calcolo della rivalutazione è data dalla seguente espressione

$$\left( \left( \frac{103,22}{100,90} \right) - 1 \right) \times 100 = 2,30\%$$

dove: 103,22 indice I.S.T.A.T. riferito alla media dell'anno 2020  
100,90 indice I.S.T.A.T. riferito alla media dell'anno 2017

**- COSTO AL METRO CUBO AGGIORNATO € 259,63**



**B - ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE**

in riferimento al 30/11/2020

**1) CENTRO SOCIALE**

Non avendo dei dati disponibili viene utilizzato il dato relativo alla costruzione di due edifici destinati ad alloggi popolari comunali.

- anno di realizzazione		2013
- costo complessivo dell'opera comprensiva degli espropri	€	161.160,84
- realizzazione	mc.	635,00
- costo al metro cubo	€	253,80

I dati assunti a base di calcolo rappresentano le medie annue dei due periodi, senza nessuna percentuale di raccordo. La formula per il calcolo della rivalutazione è data dalla seguente espressione

$$\left( \frac{103,22}{100,90} \right) - 1 \times 100 = 2,30\%$$

dove: 103,22 indice I.S.T.A.T. riferito alla media dell'anno 2020  
100,90 indice I.S.T.A.T. riferito alla media dell'anno 2017

**- COSTO AL METRO CUBO AGGIORNATO € 259,63**

**2) ATTREZZATURE SANITARIE**

Non avendo dei dati disponibili viene utilizzato il dato relativo alla costruzione di due edifici destinati ad alloggi popolari comunali.

- anno di realizzazione		2013
- costo complessivo dell'opera comprensiva degli espropri	€	161.160,84
- realizzazione	mc.	635,00
- costo al metro cubo	€	253,80

I dati assunti a base di calcolo rappresentano le medie annue dei due periodi, senza nessuna percentuale di raccordo. La formula per il calcolo della rivalutazione è data dalla seguente espressione

$$\left( \frac{103,22}{100,90} \right) - 1 \times 100 = 2,30\%$$

dove: 103,22 indice I.S.T.A.T. riferito alla media dell'anno 2020  
100,90 indice I.S.T.A.T. riferito alla media dell'anno 2017

**- COSTO AL METRO CUBO AGGIORNATO € 259,63**

**3) AREE VERDI DI QUARTIERE**

Realizzazione di aree attrezzate per il gioco dei bambini e ragazzi e per il tempo libero e lo sport, compresa la sistemazione planoaltimetrica dei suoli, fornitura di terra vegetale e piantumazione di alberatura di basso e medio fusto, siepi ed arbusti, realizzazione di cordoli per aiuole e vialetti pedonali in calcestruzzo a kg 200 nonché la realizzazione di detti vialetti in terra battuta ed elementi semplici di arredo urbano (panchine, cestini poubelles etc..) nonché impianto idrico di irrigazione

Compreso altresì di attrezzature sportive di tipo ginnico (pertiche, funi, anelli etc..) e relative strutture di sostegno; realizzazione di campi bocce, spazi polifunzionali per la pratica di sport di base (pallacanestro, pallavolo, calcetto); spazi attrezzati per il gioco dei bambini e ragazzi comprensivi delle relative attrezzature per le attività psicomotorie.

descr.	prezz. Un.	importo
(3.1.2.5) cordoletto in calcestruzzo		
1,00 x 0,20 =mc. 0,02	€ 150,07	€ 3,00
sistemazione area a corpo		
=corpo 1,00	€ 13,00	€ 13,00
(3.2.3) casseformi		
massetto		
2,00 x 1,00 x 0,20 = 0,40	€ 23,91	€ 9,56
fornitura e piantumazione esenza vegetale, elementi semplici di arredo urbano, impianto idrico di irrigazione (a corpo)		
1,00 =corpo 1,00	€ 25,00	€ 25,00
attrezzature sportive di tipo ginnico, strutture di sostegno e tutti gli altri oneri (a corpo)		
1,00 =corpo 1,00	€ 70,00	€ 70,00
<b>SOMMANDO</b>		<b>€ 125,57</b>
I.V.A. 10,00%		€ 12,56
<b>TOTALE</b>		<b>€ 138,12</b>



Con Legge Regionale del 10/08/2016 n° 16 è stato recepito nell'ordinamento regionale, con modifiche, il Decreto Presidente della Repubblica del 6 Giugno 2001 n°380 e successive modifiche ed integrazioni "Testo unico dell'edilizia", il 1° comma dell'art. 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e s.m.i., così come recepito e modificato dalla Regione Sicilia con l'art. 7 della Legge Regionale n°16/16<sup>1</sup>, subordina il rilascio del Permesso di Costruire sia al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli "oneri di urbanizzazione" che a quello relativo al "costo di costruzione", il comma 5° del suddetto art. 16 prevede che "L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per classi di Comuni in relazione:

<sup>1</sup> LEGGE 10 agosto 2016, n. 16. - Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 7. - Recepimento con modifiche dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Contributo per il rilascio del permesso di costruire"

Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 8, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

3. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 9, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo n. 50/2016.

4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per classi di comuni in relazione:

all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

alle caratteristiche geografiche dei comuni;

alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

ai limiti ed ai rapporti minimi inderogabili fissati dalle leggi regionali;

alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, anziché quelli di nuova costruzione;

alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

6. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera f) del comma 5, sono fatte salve le diverse disposizioni della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici generali comunali.

7. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

8. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alla relativa normativa regionale, in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale come previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n°537 e successive modifiche ed integrazioni.


9. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

10. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 9 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

11. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

12. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è determinato il costo di costruzione per i nuovi edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n°457 e sono identificate le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emanazione del decreto di cui al primo periodo, il costo di costruzione è adeguato annualmente ai sensi della variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

13. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il 50 per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento.



- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
- b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti,
- d) ai limiti ed ai rapporti minimi inderogabili fissati dalle leggi regionali"

La Regione Sicilia con Decreti dell'Assessorato Territorio e Ambiente n°90 del 31/05/1977 e n°67/80 del 10/03/1980, ha provveduto all'approvazione delle tabelle parametriche di cui al comma 5° sopra richiamato, e l'art. 13 della Legge Regionale 18/04/1981, n°70<sup>2</sup>, che ha sostituito l'art. 41 della Legge Regionale 27/12/1978, n° 71, ha stabilito l'incidenza degli oneri di urbanizzazione in riferimento all'ampiezza ed andamento demografico dei comuni<sup>3</sup>, che l'art. 14 della Legge Regionale 07/09/1994, n°19 (sostitutivo dell'art. 34 della Legge Regionale 10/08/1985, n°37) sanciva che gli oneri di urbanizzazione, determinati secondo il disposto della Legge Regionale 27/12/1978 n°71 e s.m.i., dovevano essere adeguati entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni triennio, l'art. 24 della Legge Regionale 24/07/1997, n°25 (sostitutivo del precitato art. 14 della Legge Regionale n°19/94) disponeva che l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione sarebbe stato determinato con Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente entro il 30 ottobre di ogni anno e che i Comuni erano tenuti ad applicare gli oneri aggiornati dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Il comma 12°, dell'art. 17, della Legge Regionale 16/04/2003, n°4, recita testualmente: «L'art. 24 della Legge Regionale 24/07/1997, n°25 è così sostituito:

- a) «1° comma - L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della Legge 28/01/1977, n°10 e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima Legge, sostituito dall'art. 7 della Legge 24/12/1993, n°537<sup>4</sup>, è determinato dai Comuni entro il 30 Ottobre di ogni anno.
- b) 2° comma - I Comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi».

In adempimento al sopracitato comma 12, dell'art. 17, della Legge Regionale 16/04/2003, n°4, si è proceduto ad adeguare gli oneri urbanizzativi, con deliberazione del Consiglio Comunale n°12/14.

L'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica n°380/2001, come recepito e modificato dall'art. 9 della Legge Regionale n°16/16, per quanto attiene gli impianti destinati ad attività produttive dispone:

1° comma - Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione. La incidenza di tali opere è stabilita con delibera del consiglio comunale in base a parametri definiti con i criteri di cui all'articolo 7 (rif. art. 16 del D.PR. n°380/2001) nonchè in relazione ai tipi di attività produttiva.

2° comma - Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 7, (rif. art.16 de/ D.PR. n°380/2001) nonchè una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale"

<sup>2</sup> LEGGE 18 aprile 1981, n.70 (G.U.R.S. 24/4/81, n.20) Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio. (testo coordinato, aggiornato fino alla legge regionale 26/86)

<sup>3</sup> LEGGE 18 aprile 1981, n.70 (G.U.R.S. 24/4/81, n°20)

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio. (testo coordinato, aggiornato fino alla legge regionale 26/86)

<sup>4</sup> LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica. (GU Serie Generale n.303 del 28-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 121)

Art. 7 - (Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori).

1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n°10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

2. I primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n°10, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n°457.

Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione".

Con il recepimento del suddetto art. 19 deve ritenersi sostituito ed implicitamente abrogato l'art. 45 della Legge Regionale n°71/78<sup>5</sup> ed in assenza di nuovi parametri definiti dal competente Assessorato regionale per quanto attiene l'incidenza degli oneri di urbanizzazione si fa riferimento alle tabelle parametriche di cui al Decreto Assessoriale n°67/80.

Le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4 della Legge 29/09/1964 n°847 hanno la seguente definizione tipologica:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta e di parcheggio;
- c) fognatura;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato.

Le opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 44 della Legge 22/10/1971 n°865 sono le seguenti:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) Scuole dell'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici di culto;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

Dalla sopra riportata elencazione di opere risultano esclusi gli ospedali, i parchi comprensoriali, le scuole superiori ed altre opere di interesse comunale, comprensoriale e regionale.

Ne consegue che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono interdarsi riferite alla necessità proprie dei quartieri.



<sup>5</sup> ARTICOLO 45

Contributo per opere di urbanizzazione per insediamenti turistici, industriali ed artigianali I criteri per la determinazione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n°10, relativamente agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, saranno determinati entro novanta giorni con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale

## INCIDENZA ONERI DI URBANIZZAZIONE

L'incidenza delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie è stabilita con provvedimento dell'organo competente in base alle tabelle parametriche definite dall' Assessorato Regionale Sviluppo Economico per classi di Comuni.

L'Assessorato Regionale Sviluppo Economico, con decreto n°90 del 31/05/1977, ha approvato le tabelle parametriche previste dagli ex artt. 5 e 10 della Legge 28/01/1977 n°10.

Con tale decreto, in relazione al disposto dell'ex art.5 della legge suddetta, i Comuni sono stati suddivisi nelle seguenti cinque categorie:

- a) Comuni montani con quota superiore a mt. 600;
- b) Comuni collinari interni;
- c) Comuni litorali costieri;
- d) Comuni con incremento demografico superiore al 10% rispetto al 1971 e con incremento del patrimonio edilizio maggiore del 50% nel periodo 1960/1971;
- e) Comuni con popolazione inferiori a 50.000 abitanti e capoluogo di provincia.

I Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti sono stati ulteriormente suddivisi in relazione all'andamento demografico (decremento ed incremento).

Dopo la suddivisione in classi di Comuni, è stato necessario calcolare il fabbisogno dei vani sino al 1985 per ogni raggruppamento di Comuni e determinare le attrezzature e servizi pubblici in base alle quantità minime previste dal Decreto Minsiteriale 02/04/1968.

Sulla base di quanto sopra sono state determinate le tabelle parametriche per gli insediamenti:


- 1) residenziali;
- 2) agricoli;
- 3) stagionali;
- 4) commerciali e direzionali.

Nessun riferimento venne in primo tempo fatto per gli insediamenti industriali o artigianali.

Il comune di Aidone in tale tabella parametrica era inserito nella classe B/IV Comuni Montani con incremento demografico (popolazione 1975 da 7.500 a 15.000 abitanti), si è ritenuto opportuno applicare i parametri di cui alla Classe A/II Comuni Montani con decremento demografico (popolazione 1975 da 2.500 a 5.000 abitanti) considerato che la rilevazione ultradecennale della popolazione risulta essere in forte decremento, e precisamente:


anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pop.	5.368	5.282	5.229	5.178	5.120	5.063	5.070	5.020	5.004	4.992	4.924	4.931	4.874	4.821	4.754

Ed in principal modo considerato che dal 2010 in poi la popolazione risulta essere al di sotto dei 5.000 abitanti.



Pertanto le tabelle parametriche di riferimento prevedono.

- a) Comuni montani con quota superiore a mt. 600
  - A. Classe per Comuni Montani con decremento demografico:
    - ii. popolazione da 2.500 a 5.000 (riferimento dell'attuale adeguamento);





L. insediamenti nel verde agricolo;

zone e			
Spazi pubblici attrezzati – Decreto Ministeriale 02/04/1968 n°1444			
	Totale		Altre prescrizioni sono fatte salve le disposizioni contenute al punto a) dell'art. 9 della Legge n°10/1977
	mq./ab	mc./ab	
attrezzature scolastiche	4,00	2,00	
attrezzature di interesse comune	2,00	1,50	
Opere di urbanizzazione primaria			
In base alle esigenze effettive e come da progetto dei singoli interventi			

Le tabelle parametriche approvate con decreti 31/05/1997 e 10/03/1980 fanno parte integrante della presente relazione.

## DETERMINAZIONE COSTI UNITARI

La determinazione dei costi delle singole opere di urbanizzazione è stata operata alla data odierna in base ai costi della manodopera, dei materiali, dei noli e trasporti, nell'abitato di Aidone, nonché in base ai prezzi unitari pubblicati sul supplemento ordinario della G.U.R.S. (p. 1) n°13 del 15/03/2013, in vigore allo stato attuale.

Con circolare n°06/DRU del 30/12/2015 l'Assessorato Territorio ed Ambiente ha diramato precise direttive disciplinanti l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione con le relative competenze dei comuni.

La direttrice principale, seguita per tale aggiornamento, è stata quella di adottare, alla base di calcolo, i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere pubbliche identificate con gli standards edilizi inseriti nelle previsioni degli strumenti urbanistici.

Nel caso in cui l'opera da analizzare, quale standard urbanistico, non fosse mai stata realizzata, è stata assunta alla base del calcolo di aggiornamento una opera pubblica equiparabile assimilandone il costo, oppure per la realizzazione di essa i prezzi di riferimento del prezzario regionale di cui sopra.

È il caso della costruzione di due alloggi popolari comunali, è stato assunto a riferimento per il costo di una scuola materna, scuola elementare e scuola media inferiore, per quanto riguarda le attrezzature scolastiche, il centro sociale, attrezzature culturali, sanitarie, per le attrezzature d'interesse comune, mentre la realizzazione di un campo di calcio a 5 per il costo del mercato di quartiere, degli impianti sportivi, nelle attrezzature d'interesse comune, diversamente per la rete idrica, la rete stradale, i parcheggi, la rete fognaria, sia principale che secondari, e la pubblica illuminazione sono stati applicati i prezzi previsti nell'attuale prezzario regionale opere pubbliche per la loro realizzazione.

Per il valore unitario, se la costruzione dei due alloggi popolari realizzati nell'anno 2013, con un costo di € 253,80 al mc., nell'anno preso in considerazione per l'aggiornamento, sono stati presi gli indici ISTAT riferiti al costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Una calcolazione separata è stata eseguita per i valori espropriativi delle aree necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Presidente della Repubblica 08/06/2001 n°327 è stato adottato il valore derivante dalla semisomma del valore venale del bene aggiunto al valore catastale rivalutato, utilizzato, nella determinazione n°15 del 13/03/2004, del commissario regionale assunti i poteri del consiglio comunale, "adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2004, integrazione e modifica dell'atto deliberativo commissariale, assunti i poteri del consiglio comunale n°57 del 29/12/2003", il valore espropriativo medio, adottato per l'acquisizione di aree edificabili, è risultato di pari ad € 18,07/mq dato dalla formula  $(€ 32,00 + € 4,14)/2 = € 18,07$ , e aggiornato secondo gli indici ISTAT.

Nel calcolo è stato tenuto conto della delibera consiliare prima citata, n°15/04, che ai sensi dell'art. 41 della Legge Regionale n°71 del 29/12/1978, abbatte gli oneri calcolati alla misura del 20%, pertanto è stato tenuto conto dell'abbattimento.

## CALCOLO ADEGUAMENTO SECONDO LE TABELLE PARAMETRICHE

### 1) ANALISI DELLE OPERE

### 2) APPLICAZIONE COEFFICIENTI TABELLE PARAMETRICHE (CLASSE A/II°)

### 3) TABELLA RIEPILOGATIVA DI APPLICAZIONE



## C - VIABILITA' E SERVIZI

in riferimento al 30/11/2020


### RETE STRADALE

Realizzazione di viabilità carrabile urbana con pavimentazione in conglomerato bituminoso composta da fondazione in tout venant di cava e n°3 strati di conglomerato bituminoso (base, collegamento ed usura); compresa la fondazione di marciapiedi in pietrine di cemento su apposita malta di cemento, orlatura in c.a.v. prefabbricato con superficie a vista; comprese inoltre la segnaletica orizzontale e verticale, la sistemazione a verde delle aiuole spartitraffico, le eventuali opere in c.a. e gli eventuali elementi di sicurezza.

Nel prezzo per metro quadrato di superficie sono comprese le quote parti di incidenza dei muri in c.a., tombini scatoletti o circolari in c.a., nonché opere di attraversamento da realizzarsi con travi prefabbricate in c.a.p., semplicemente appoggiate su pile o spalle, compreso l'onere delle relative fondazioni anche se del tipo indiretto o la formazione del corpo stradale in terra con o senza dreno, dato completo anche di opere di canalizzazione per le acque.

Calcolo di una striscia di ml. 1,00 per la larghezza di ml. 7,00 di carreggiata e ml. 1,50 per lato di marciapiedi (sezione tipo 3):

descr.	prezz. Un.	importo
(1.1.1.1) scavo di sbancamento		
10,00 x 1,00 x 0,60 =mc. 6,00	€ 4,16	€ 24,96
(1.2.5.1) trasporto a rifiuto		
6,00 x Km. 2,00 =mc. 12,00	€ 0,53	€ 6,36
(6.1.1.2) fondazione stradale in tout-venant		
7,00 x 1,00 x 0,20 =mc. 1,40	€ 30,94	€ 43,32
(6.1.4.2) conglomerato bituminoso strato di base		
7,00 x 1,00 x 10,00 =mq.xcm. 70,00	€ 1,59	€ 111,30
(6.1.5.2) conglomerato bituminoso strato di collegamento		
7,00 x 1,00 x 4,00 =mq.xcm. 28,00	€ 1,76	€ 49,28
(6.1.6.2) conglomerato bituminoso strato di usura		
7,00 x 1,00 x 3,00 =mq.xcm. 21,00	€ 2,37	€ 49,77
(3.1.2.5) calcestruzzo		
2,00 x 1,00 x 1,20 x 0,13 = 0,31		
2,00 x 0,30 x 0,10 x 1,00 = 0,06		
sommano	0,37	€ 143,74 € 53,47
(6.2.10.1) orlatura di cm. 20		
2,00 x 1,00 2,00	€ 143,20	€ 286,40
(6.2.5.2) pietrine di cemento		
1,00 x 1,20 x 2,00 =mq. 2,40	€ 35,14	€ 84,34
	SOMMANO	€ 709,19
INCIDENZA FORFETTARIA AIUOLE, OPERE D'ARTE, ECC.	20,00%	€ 141,84
I.V.A.	10,00%	€ 85,10
TOTALE		€ 936,14
Dividendo il costo per 10 si ottiene il costo al metro quadrato di strada, pari a		€ 93,61



## PARCHEGGI

Realizzazione di parcheggio pubblico, compreso l'onere per la formazione del corpo stradale, pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso, composto da fondazione in tout venant di cava e n°3 strati di conglomerato bituminoso (base, collegamento ed usura); compreso la formazione di marciapiedi in pietrine di cemento su apposita malta di allettamento, orlatura in c.a.v. prefabbricato con superficie a vista; comprese inoltre la segnaletica orizzontale e verticale, l'eventuale sistemazione a verde delle aiuole spallitraffico e delle eventuali opere di sostegno in c.a ..

Calcolo di una striscia di ml. 1,00 per la larghezza di 11 lt. 8,50 di carreggiata e mt. 1,50 di marciapiede a lato:

descr.		prezz. Un.	importo
(1.1.1.1) scavo di sbancamento			
10,00 x 1,00 x 0,60 =mc.	6,00	€ 4,16	€ 24,96
(1.2.4.1) trasporto a rifiuto			
6,00 x Km. 2,00 =mc.	12,00	€ 0,53	€ 6,36
(6.1.1.2) fondazione stradale in tout-venant			
8,50 x 1,00 x 0,20 =mc.	1,70	€ 30,94	€ 52,60
(6.1.3.2) conglomerato bituminoso strato di base			
8,50 x 1,00 x 10,00 =mq.xcm.	85,00	€ 1,59	€ 135,15
(6.1.4.2) conglomerato bituminoso strato di collegamento			
8,50 x 1,00 x 4,00 =mq.xcm.	34,00	€ 1,76	€ 59,84
(6.1.5.2) conglomerato bituminoso strato di usura			
8,50 x 1,00 x 3,00 =mq.xcm.	25,50	€ 2,37	€ 60,44
(3.1.2.5) calcestruzzo			
1,00 x 1,20 x 0,15 x =	0,13 =	0,02	
0,30 x 0,10 x 1,00 x	1,00 =	0,03	
	sommano	0,05	€ 143,74 € 7,68
(6.2.10.1) orlatura di cm. 20			
1,00 x 1,00	1,00	€ 143,20	€ 143,20
(6.2.5.2) pietrine di cemento			
1,00 x 1,20 =mq.	1,20	€ 35,14	€ 42,17
		SOMMANO	€ 532,39
	INCIDENZA FORFETTARIA AIUOLE, OPERE D'ARTE, ECC.	20,00%	€ 106,48
	I.V.A.	10,00%	€ 63,89
	TOTALE		€ 702,75
	Dividendo il costo per 10 si ottiene il costo al metro quadrato di strada, pari a		€ 70,28

## VIABILITA' PEDONALE

Realizzazione di stradella pedonale, cordionate, scalinate, slarghi e piazze pedonali; compresa la pavimentazione con mattonelle autobloccanti, sottofondo di allettamento in sabbia, massetto esistente in calcestruzzo kg. 300 dello spessore di cm. 20, lo scavo a sezione obbligata, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la sistemazione orografica delle aree di pertinenza, nonché le eventuali opere d'arte di sostegno e di presidio:

descr.		prezz. Un.	importo
(1.1.5.1) scavo a sezione obbligata			
1,00 x 1,00 x 0,30 =mc.	0,30	€ 4,99	€ 1,50
(1.2.4.1) trasporto a rifiuto			
0,30 x Km. 2,00 =mc.	0,60	€ 0,53	€ 0,32
(3.1.3.1) calcestruzzo			
massetto			
1,00 x 1,00 x 0,20	=	0,20	
cordolo di contenimento			
2,00 x 0,15 x 0,10	=	0,03	
	sommano	0,23	€ 143,74 € 33,0602
(6.2.13.2) pavimentazione autobloccante			
1,00 x 1,00 =mq.	1,00	€ 36,45	€ 36,45
		SOMMANO	€ 71,33
	INCIDENZA FORFETTARIA OPERE D'ARTE, DI SOSTEGNO E DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE OROGRAFICHE	20,00%	€ 14,27
	I.V.A.	10,00%	€ 8,56
	TOTALE		€ 94,15



## VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Realizzazione di giardino pubblico compresa la sistemazione planaltimetrica dei suoli, fornitura di terra vegetale e piantumazione di alberatura di basso e medio nlsto, siepi ed arbusti, realizzazione di cordolatura per aiuole e vialetti pedonali in calcestruzzo a kg 200 nonchè la realizzazione di detti vialetti in terra battuta ed elementi semplici di arredo urbano (panchine, cestini poliariifiuti etc..) nonchè impianto idrico di l'irrigazione.

descr.	prezz. Un.	importo
(3.1.2.5) cordoletto in calcestruzzo		
0,10 x 1,00 x 0,20 =mc. 0,02	€ 143,74	€ 2,87
(3.2.3) casseformi		
2,00 x 1,00 x 0,20 =mq. 0,40	€ 23,91	€ 9,56
sistemazioarea (a corpo)	€ 2,00	€ 2,00
fornitura e piantumazione essenza vegetale e altri oneri (a corpo)	€ 20,00	€ 20,00
	SOMMANO	€ 34,44
	I.V.A. 10,00%	€ 3,44
	TOTALE	€ 37,88

## FOGNATURA PRINCIPALE

Fornitura, trasporto e messa in opera di tubazione circolare di gres con giunto a bicchiere, sigillato con anello di resina poliuretanaica, compresa e compensata nel prezzo il detto anello, compreso scavo a sezione obbligata, formazione della platea in calcestruzzo di kg. 200, il successivo rinterro ed oglli altro onere e magistero per rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte, compreso altresì incidenza percentuale per i pezzi speciali e per la realizzazione di pozzetti, sifone di cacciata, caditoie stradali e collettore.

Si assume come base del computo la sezione media pari a Ø300

descr.	prezz. Un.	importo
(1.1.5.1) scavo a sezione obbligata		
0,70 x 0,95 x 1,00 =mc. 0,67	€ 4,99	€ 3,32
(1.2.4.1) trasporto a rifiuto		
0,67 x Km. 2,00 =mc. 1,33	€ 0,53	€ 0,70
(3.1.2.5) calcestruzzo		
0,70 x 1,00 x 0,16 =mc. 0,11	€ 143,74	€ 16,10
(13.6.1.7) tubi in gres		
1,00 =ml. 1,00	€ 80,84	€ 80,84
(6.1.1.2) tout-venant		
0,50 =mc. 0,50	€ 30,94	€ 15,47
	SOMMANO	€ 116,43
INCIDENZA FORFETTARIA PER POZZETTI, SIFONI, PEZZI SPECIALI ECC.	20,00%	€ 23,29
	I.V.A. 10,00%	€ 13,97
	TOTALE	€ 153,69

## FOGNATURA SECONDARIA

Fornitura, trasporto e messa in opera di tubazione circolare di gres Ø150 con giunto a bicchiere, sigillato con anello di resina poliuretanaica, compresa e compensata nel prezzo il detto anello, compreso scavo a sezione obbligata, formazione della platea in calcestruzzo di kg. 200, i pezzi speciali, il successivo rinterro ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera completa a pelfetta regola d'arte.

descr.	prezz. Un.	importo
(1.1.5.1) scavo a sezione obbligata		
0,40 x 0,83 x 1,00 =mc. 0,33	€ 4,99	€ 1,66
(1.2.4.1) trasporto a rifiuto		
0,33 x Km. 2,00 =mc. 0,66	€ 0,53	€ 0,35
(3.1.2.5) calcestruzzo		
0,40 x 1,00 x 0,16 =mc. 0,06	€ 143,74	€ 9,20
(13.6.1.3) tubi in gres		
1,00 =ml. 1,00	€ 34,47	€ 34,47
(6.1.1.2) tout-venant		
0,15 =mc. 0,15	€ 30,94	€ 4,64
	SOMMANO	€ 50,32
INCIDENZA FORFETTARIA PER POZZETTI, SIFONI, PEZZI SPECIALI ECC.	15,00%	€ 7,55
	I.V.A. 10,00%	€ 5,79
	TOTALE	€ 63,65

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  
TECNICA  
Gian Lorenzo Callagno

## RETE IDRICA PRINCIPALE

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene Ø200 mm. Compresi i pezzi speciali lo scavo e il successivo rinterro

descr.	prezz. Un.	importo
(13.3.4.1) tubi in polietilene compresi pezzi speciali		
1,00 =ml. 1,00	€ 36,40	€ 36,40
(1.1.5.1) scavo a sezione obbligata		
0,60 x 1,00 x 1,15 =mc. 0,69	€ 4,99	€ 3,44
(13.8) letto di sabbia		
0,60 x 1,00 x 0,30 =mc. 0,18	€ 24,08	€ 4,33
	SOMMANO	€ 44,18
	I.V.A. 10,00%	€ 4,42
	TOTALE	€ 48,60

## RETE IDRICA SECONDARIA

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene Ø63 mm. Compresi i pezzi speciali lo scavo e il successivo rinterro

descr.	prezz. Un.	importo
(13.3.4.2) tubi in polietilene compresi pezzi speciali		
1,00 =ml. 1,00	€ 36,40	€ 36,40
(1.1.5.1) scavo a sezione obbligata		
0,60 x 1,00 x 1,15 =mc. 0,69	€ 4,99	€ 3,44
(13.8) letto di sabbia		
0,60 x 1,00 x 0,20 =mc. 0,12	€ 24,08	€ 2,89
	SOMMANO	€ 42,73
	I.V.A. 10,00%	€ 4,27
	TOTALE	€ 47,01

## CAMERA DI MANOVRA RETE IDRICA

Realizzazione della struttura in cemento armato di una camera di manovra o pozzetto di ispezione, compreso scavo a sezione obbligata e trasporto a rifiuto in discarica del materiale di risulta, compresa fornitura, trasporto e posa in opera delle saracinesche e riduttore di pressione, compreso chiusino in ghisa e relativo telaio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

descr.	prezz. Un.	importo
(1.1.5.1) scavo a sezione obbligata		
2,80 x 2,80 x 2,13 =mc. 16,70	€ 4,99	€ 83,33
(1.2.4.1) trasporto a rifiuto		
16,70 x Km. 2,00 =mc. 33,40	€ 4,99	€ 166,66
(3.1.3.5) calcestruzzo		
2,80 x 2,80 x 0,20 = 1,57		
2,20 x 0,30 x 1,80 x 2,00 = 2,38		
2,80 x 0,30 x 1,80 x 2,00 = 3,02		
2,80 x 2,80 x 0,30 = 2,35		
	sommano 9,32	€ 150,07 € 1.398,65
(3.2.3) casseformi		
2,80 x 2,30 x 4,00 = 25,76		
2,20 x 1,80 x 4,00 = 15,84		
2,20 x 2,20 = 4,84		
	sommano 46,44	€ 23,91 € 1.110,38
Riduttori di pressino		
1,00 =mc. 1,00	€ 190,00	€ 190,00
saracinesca a sfera flangiata in ghisa		
1,00 =mc. 1,00	€ 180,00	€ 180,00
(6.4.1.1) chiusino in ghisa		
120,00 =Kg. 120,00	€ 3,54	€ 424,80
	SOMMANO	€ 3.553,82
	I.V.A. 10,00%	€ 355,38
	TOTALE	€ 3.909,20



## RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Fornitura e posa in opera di rete per la illuminazione pubblica a b.t., compreso conduttori di rame isolato 4x10 mmq, scavo a sezione obbligata, sottofondo in sabbia, tubazione in PVC annegata in calcestruzzo dosato a Kg 200, riempimento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

descr.		prezz. Un.	importo
(18.5.15) CAVO ELETTRICO			
1,00	x 4,00 =ml. 4,00	€ 3,88	€ 15,52
(1.1.5.1) scavo a sezione obbligata			
0,40	x 0,30 x 1,00 =mc. 0,12	€ 4,99	€ 0,60
(13.8) letto di posa per tubazioni			
0,10	x 0,30 x 1,00 =mc. 0,03	€ 24,08	€ 0,72
Tubo in PVC da 100 mm.			
1,00	=mc. 1,00	€ 4,80	€ 4,80
(3.1.2.5) calcestruzzo			
0,30	x 0,15 x = 0,05		
-0,05	x 0,05 x 3,14 = -0,01		
sommano		0,04	€ 143,74 € 5,34
			SOMMANO € 26,98
		I.V.A. 10,00%	€ 2,70
		TOTALE	€ 29,68

## PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Si assume come riferimento a base del seguente computo quello su palo a stelo curvato, con un apparecchio di illuminazione, in quanto il più diffuso

Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale H = 8,80 mt., a stelo curvato e apparecchio di illuminazione lampade a vapori di mercurio 250 Watt. compresa la rete interrata:

descr.		prezz. Un.	importo
(18.2.1.3) palo			
1,00	=cad. 1,00	€ 750,08	€ 750,08
(18.3.2.2) apparecchio di illuminazione			
1,00	=cad. 1,00	€ 356,50	€ 356,50
(18.1.2) calcestruzzo per blocco di fondazione pali			
1,00	=cad. 1,00	€ 156,57	€ 156,57
(18.1.1.1) scavo a sezione obbligata per blocco di fondazione			
1,00	=mc. 1,00	€ 155,70	€ 155,70
(18.1.3.1) pozzetto in calcestruzzo			
1,00	=cad. 1,00	€ 115,16	€ 115,16
(26.2.6) dispersore a picchetto			
1,00	=cad. 1,00	€ 50,47	€ 50,47
(18.4.1.2) conduttore in rame			
20,00	=ml. 20,00	€ 5,20	€ 104,00
(6.4.1.1) chiusino in ghisa			
20,00	=Kg. 20,00	€ 3,54	€ 70,80
rete (analisi di rete pubblica illuminazione)			
20,00	=ml. 20,00	€ 33,50	€ 670,00
		SOMMANO	€ 2.429,28
		I.V.A. 10,00%	€ 242,93
		TOTALE	€ 2.672,21



# ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE AL 30/11/2020

Determinazione dei costi delle opere utilizzando i parametri fissati dall'art. 41 della Legge Regionale n°71/78 riportati nella tabella parametrica classe A/II.

ZONA "A" - "B" - "C" 31/11/2016

A) ATTREZZATURE SCOLASTICHE				
1) SCUOLA MATERNA	mc/ab	0,85 x €	259,63 = €	220,69
2) SCUOLA ELEMENTARE	mc/ab	2,15 x €	259,63 = €	558,21
3) SCUOLA MEDIA	mc/ab	1,43 x €	259,63 = €	371,27
<b>SOMMAMO €</b>				<b>1.150,17 €</b>

B) ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE				
1) MERCATI DI QUARTIERE	mc/ab	0,00 x €	- = €	-
2) DELEGAZIONI COMUNALI	mc/ab	0,00 x €	- = €	-
3) CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI	mc/ab	0,00 x €	- = €	-
4) IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE	mc/ab	0,00 x €	- = €	-
5) CENTRO SOCIALE	mc/ab	0,88 x €	259,63 = €	228,48
6) ATTREZZATURE CULTURALI	mc/ab	0,00 x €	- = €	-
7) ATTREZZATURE SANITARIE	mc/ab	0,88 x €	259,63 = €	228,48
8) AREE VERDI DI QUARTIERE	mq/ab	5,00 x €	138,12 = €	690,61
<b>SOMMAMO €</b>				<b>1.147,56 €</b>

C) VIABILITA' E SERVIZI				
1) RETE STRADALE	ml/ab	8,00 x €	93,61 = €	748,91
2) PARCHEGGI	mq/ab	1,00 x €	70,28 = €	70,28
3) RETE FOGNARIA PRINCIPALE	ml/ab	0,32 x €	153,69 = €	49,18
4) RETE FOGNARIA SECONDARIA	ml/ab	0,48 x €	63,65 = €	30,55
5) RETE IDRICA	cont/ab	0,25 x €	48,60 = €	12,15
6) RETE ELETTRICA	Kw/ab	1,00 x €	29,68 = €	29,68
7) PUBBLICA ILLUMINAZIONE	PL/ab	0,052 x €	2.672,21 = €	138,95
<b>SOMMAMO €</b>				<b>1.079,70 €</b>

INDICENZA OPERE DI URBANIZZAZIONE		TOTALE A + B + C
<b>SOMMAMO €</b>	<b>1.079,70 €</b>	<b>3.377,43 €</b>

Ai sensi del Decreto Ministeriale n°1444/68, ad ogni abitante si attribuiscono, mediamente, 100 mc. Vuoto per pieno di costruzione, per rapportare l'incidenza suddetta ad un mc. E' sufficiente dividere per 100 l'importo sopra determinato, quindi,

importo  
€ 3.377,43 / mc./ab. = € 33,77  
100

Ai sensi di 1° comma, lettera a), dell'art. 41 della Legge Regionale n°21/78, come sostituito dall'art. 13 della Legge Regionale n°70/1, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata, per i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, in misura del 20% dell'importo sopra determinato, pertanto:

importo oneri € 33,77 x perc. 20,00% = importo determinato € 6,75

ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE



**ZONA C (URBANIZZAZIONE SECONDARIA)****A) ATTREZZATURE SCOLASTICHE**

1) ATTREZZATURE SCOLASTICHE	mc/ab	1,48 x €	1.150,17 = €	1.698,42
2) ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	mc/ab	0,88 x €	1.147,56 = €	1.009,85
<b>INDICENZA OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>				<b>SOMMANO € 2.708,27 € 2.708,27</b>

Ai sensi del Decreto Ministeriale n°1444/68, ad ogni abitante si attribuiscono, mediamente, 100 mc. Vuoto per pieno di costruzione, per rapportare l'incidenza suddetta ad un mc. È sufficiente dividere per 100 l'importo sopra determinato, quindi.

$$\text{importo } \text{€ } 2.708,27 / \text{mc./ab. } 100 = \text{€ } 27,08$$

Ai sensi di 1° comma, lettera a), dell'art. 41 della Legge Regionale n°21/78, come sostituito dall'art. 13 della Legge Regionale n°70/1, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata, per i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, in misura del 20% dell'importo sopra determinato, pertanto:

$$\text{importo oneri } \text{€ } 27,08 \times \text{perc. } 20,00\% = \text{€ } \text{importo determinato } 5,42$$

**ZONA "E"**

**Determinazione dei costi delle opere utilizzando i parametri fissati dall'art. 41 della Legge Regionale n°71/78 riportati nella tabella parametrica classe L**

La quantità di opere di urbanizzazione secondaria è determinata sulla base della tabella parametrica classe L, allegata al Decreto Assessoriale n°90/77.

Per quanto riguarda invece le opere di urbanizzazione primaria si farà riferimento di volta in volta alle esigenze effettive ed ai progetti dei singoli interventi proposti.

**A) ATTREZZATURE SCOLASTICHE**

1) ATTREZZATURE SCOLASTICHE	mc/ab	2,00 x €	1.150,17 = €	1.150,17
2) ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	mc/ab	1,50 x €	1.147,56 = €	1.147,56
<b>INDICENZA OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>				<b>SOMMANO € 2.297,73 € 2.297,73</b>

Infine, per i moti precedentemente espressi, per riportare l'incidenza suddetta ad un mc. è sufficiente dividere 100 gli importi appena determinati, e quindi:

$$\text{INSEDIAMENTI RESIDENZIALI } \text{€ } 2.297,73 / \text{importo } \text{mc./ab. } 100 = \text{€ } 22,98$$

Per i fabbricati residenziali, ai sensi del 1° comma lettera a), dell'art. 41 della Legge Regionale n°71/78, come sostituito dall'art. 13 della Legge Regionale n°70/81, l'incidenza degli oneri d'urbanizzazione è determinata, per i comuni con popolazione non superiore ai 10.000

$$\text{importo oneri } \text{€ } 22,98 \times \text{perc. } 20,00\% = \text{€ } \text{importo determinato } 4,60$$

ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

IL PAESE  
 DEL SP...  
 Geom. Lucio...  
 ...ISTICA  
 ...anno



**ONERI DI URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTI ARTIGIANALI**

La quantità di opere di urbanizzazione primaria e secondaria è determinata sulla base delle tabelle parametriche n.1, e 2, allegate al D. A. n. 67/80 e riferite alla superficie unitaria del lotto oggetto dell'intervento.

**ZONA D**

zone esonerate dal pagamento degli oneri di urbanizzazione: insediamenti artigianali ricadenti all'interno dei piani di insediamento produttivo Decreto 10/03/80 circ. T.A. 3/80

a) opere di urbanizzazione primaria	
1) viabilità	
mq 250,00	X € 93,61 € 23.403,38
2) rete fognante principale	X € 153,69 € 3.842,26
3) rete fognante secondaria	X € 63,65 € 1.273,07
4) rete idrica principale	X € 48,60 € 2.186,79
5) rete idrica secondaria	X € 47,01 € 2.115,27
6) pubblica illuminazione	X € 2.672,21 € 2.672,21
b) opere di urbanizzazione secondaria	
1) parcheggi	X € 70,28 € 2.811,00
2) verde pubblico	X € 138,12 € 5.524,88
3) attività collettive	X € 259,63 € 12.981,61
riferendo tale costo a lotti di mq. 1.000,00 si avrà un costo a mc. € 56.810,46 € 56,81	

L'incidenza delle opere d'urbanizzazione si ricava dall'applicazione della tabella 3 allegata al D. A. n. 67/80 che, per i comuni collinari con popolazione sino a 10.000 abitanti, prevede l'applicazione di un coefficiente riduttivo pari a 0,70 e quindi

importo oneri € 56,81 X perc. 70,00% = € importo determinato 39,77

Infine, ai sensi del primo comma, lettera i), dell'art. 41 della L.R. 27/12/1978 n. 71, come sostituito dall'art. 13 della L.R. 18/04/1981 n. 70, l'incidenza degli oneri d'urbanizzazione è determinata in misura pari al 15 % dell'importo calcolato nel modo appena descritto.

importo oneri € 39,77 X perc. 15,00% = € importo determinato 5,97

Per cui, in definitiva, gli oneri di urbanizzazione unitari relativi agli insediamenti artigianali risultano:

INSEDIAMENTI ARTIGIANALI € 5,97 mc.

In ogni caso sono a totale carico del concessionario gli oneri relativi al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché le spese necessarie alla sistemazione dei luoghi. Sono altresì a carico del concessionario le spese relative agli allacciamenti alla rete elettrica per usi civili ed industriali.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.A. Territorio ed Ambiente 10/03/1980 n. 67, le attività artigianali disciplinate dall'art. 22 della L. R. 27/12/1978 n. 71, come sostituito dall'art. 6 della L. R. 31/05/1994, n. 17 e modificato dall'art. 6 della L. R. 29/09/1994, n. 34, sono soggette al pagamento degli oneri come appena determinati; mentre, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 della L. R. 27/12/1978 n. 71, come sostituito dall'art. 13 della L. R. 18/04/1981 n. 70, sono esonerati dal pagamento degli oneri d'urbanizzazione gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali.

## TABELLA DI APPLICAZIONE

ZONA	COEFFICIENTE DI APPLICAZIONE %	DESCRIZIONE	QUINQUENNIO 2021-2026		
			IMPORTO	COEFF. DI APPLICAZIONE	IMPORTO
- A - B - C	100%	del costo determina per nuove costruzioni, ai sensi dell'art.41 lett. a della Legge Regionale n°71 del 27/12/1978	€ 6,75	100,00%	€ 6,75
- A - B - C	40%	del costo determinato per la prima casa di tipo economico - popolarepopolare	€ 6,75	40,00%	€ 2,70
- C (URBANIZZAZIONE SECONDARIA)	100%	del costo determina per nuove costruzioni, ai sensi dell'art.41 lett. a della Legge Regionale n°71 del 27/12/1978	€ 5,42	100,00%	€ 5,42
- A - B	50%	del costo determinato nei casi di trasformazione conservativa, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione, ai sensi della tabella parametrica classe B/IV.	€ 6,75	50,00%	€ 3,38
- E	100%	per insediamenti in zona agricola	€ 4,60	100,00%	€ 4,60
- E	0%	nel caso di opere eseguite da imprenditore agricolo a titolo principale	€ 4,60	0,00%	€ -
- D	0%	per insediamenti artigianali all'interno dei piani, ai sensi dell'art. 41 comma II° della Legge regionale n°71/78.	€ 39,77	0,00%	€ -
- D	60%	del costo determinato per comuni montani, ai sensi del Decreto Assessoriale 10/03/980.	€ 39,77	60,00%	€ 23,86
- ARTIGIANALI	15%	del costo determinato, ai sensi dell'art. 41 della legge Regionale n°71/78 lett. I, se esterni ai piani artigianali o industriali.	€ 39,77	15,00%	€ 5,97
- TURISTICI	25%	del costo determinato, ai sensi dell'art. 13 della legge Regionale n°70 del 18/04/1981.	€ 6,75	25,00%	€ 1,69

TABELLA DI APPLICAZIONE



## TABELLA DI APPLICAZIONE

ZONA	COEFFICIENTE DI APPLICAZIONE %	DESCRIZIONE	QUINQUENNIO 2021-2026	
			IMPORTO	IMPORTO
- A - B - C	100%	del costo determina per nuove costruzioni, ai sensi dell'art.41 lett. a della Legge Regionale n°71 del 27/12/1978	€ 6,75	€ 6,75
- A - B - C	40%	del costo determinato per la prima casa di tipo economico - popolarepopolare	€ 6,75	€ 2,70
- C (URBANIZZAZIONE SECONDARIA)	100%	del costo determina per nuove costruzioni, ai sensi dell'art.41 lett. a della Legge Regionale n°71 del 27/12/1978	€ 5,42	€ 5,42
- A - B	50%	del costo determinato nei casi di trasformazione conservativa, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione, ai sensi della tabella parametrica classe B/IV.	€ 6,75	€ 3,38
- E	100%	per insediamenti in zona agricola	€ 4,60	€ 4,60
- E	0%	nel caso di opere eseguite da imprenditore agricolo a titolo principale	€ 4,60	€ -
- D	0%	per insediamenti artigianali all'interno dei piani, ai sensi dell'art. 41 comma II° della Legge regionale n°71/78.	€ 39,77	€ -
- D	60%	del costo determinato per comuni montani, ai sensi del Decreto Assessoriale 10/03/980.	€ 39,77	€ 23,86
- ARTIGIANALI	15%	del costo determinato, ai sensi dell'art. 41 della legge Regionale n°71/78 lett. I, se esterni ai piani artigianali o industriali.	€ 39,77	€ 5,97
- TURISTICI	25%	del costo determinato, ai sensi dell'art. 13 della legge Regionale n°70 del 18/04/1981.	€ 6,75	€ 1,69

## OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Il comma 2° dell'art 12 del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01, recepito dalla Legge Regionale n°16/16:

*2° comma Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.*

Il 2° e 3° comma dell'art. 16 "Contributo per il rilascio del permesso di costruire" (recepito con modifiche dall'art. 7 della Legge Regionale n°16/16 testualmente prevede:

*2° comma La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.*

*3° comma Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 9, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo n. 50/2016.*

L'art. 1 comma 2°, lettera e), del Decreto Legislativo n° 50/2016, prevede:

*2° comma Le disposizioni di cui al presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:*

*lettera e) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.*

Il terzo comma dell'art. 4 (opere di urbanizzazione) della Legge Regionale n°15/91, come in precedenza indicato, relativamente agli insediamenti da realizzare nell'ambito delle prescrizioni esecutive allegate al Piano di fabbricazione prevede:

*A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e a cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.*

Pertanto in ai sensi delle sopracitate normative il concessionario, in assenza di opere di urbanizzazione primaria che risulta essere ostativa al rilascio del titolo abilitativo, può obbligarsi ad eseguire direttamente tali opere necessarie contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso di costruire.

L'importo delle opere oggetto di scomputo dovranno essere determinate sulla base del prezzario vigente all'atto del rilascio del permesso a costruire al netto dell'utile d'impresa e delle spese generali nella misura complessiva del 23% (10%+13%).

Sono scomputabili solamente il costo delle opere e dell'area da cedere al comune, mentre sono a totale carico del titolare il permesso di costruire le spese tecniche nonché ogni altro onere per la corretta esecuzione e consegna delle opere oggetto di scomputo.

Il costo delle aree da cedere al Comune è determinato dal competente ufficio comunale in base ai valori derivanti dalle procedure espropriative per aree similari a quelle oggetto di scomputo.

Qualora l'importo delle opere da eseguire ed oggetto di scomputo dovesse essere superiore all'importo degli oneri di urbanizzazione dovuti, anche a consuntivo a seguito delle realizzazioni delle stesse, nessuno conguaglio sarà riconosciuto al concessionario viceversa qualora l'importo delle opere, anche a consuntivo, dovesse risultare inferiore agli oneri dovuti il concessionario dovrà versare a conguaglio la differenza.

A garanzia della corretta esecuzione delle opere il titolare del permesso a costruire dovrà prestare idonea garanzia fideiussoria pari all'importo delle opere oggetto di scomputo e la stessa potrà essere svincolata dopo anni due dalla data del collaudo significando che la ditta è obbligata ad eliminare ogni inconveniente e/o danni che dovessero verificarsi.

## 1. PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE:

### 1.1 PER OPERE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Per le opere oggetto di scomputo il cui importo risulti inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del comma 3° dell'art. 16 del D.P.R. n° 380/2001 recepito e modificato dall'art. 7 della Legge Regionale n°16/16, restualmente recita:

3 comma. *Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 9, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo n. 50/2016.*

non trova applicazione la normativa sui LL.PP. di cui al Decreto Legislativo n°50/2016 per cui lo stesso concessionario può eseguire direttamente le opere secondo le seguenti modalità.

La ditta contestualmente all'istanza intesa ad ottenere il rilascio del Permesso a Costruire, dovrà presentare, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo n°50/2016<sup>6</sup>, la domanda per l'esecuzione di opere di urbanizzazione da assoggettare a scomputo, allegando:

- un "progetto di fattibilità tecnica economica" redatto in conformità alle norme in materia di OO.PP.;
- indicazioni sul termine massimo per l'esecuzione dei lavori;
- una dichiarazione attestante i requisiti generali di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016.

L'Amministrazione, ove ricorrono i presupposti, aderisce alla proposta, approva il progetto di fattibilità ed invita la ditta a produrre il progetto esecutivo dei lavori da realizzare a scomputo.

L'Amministrazione approva il progetto esecutivo debitamente validato ed approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento nonché lo schema di convenzione da sottoscrivere con il titolare del permesso di costruire ed a garanzia e puntuale adempimento degli obblighi assunti la ditta presterà a favore della amministrazione apposita polizza fideiussoria di importo pari a quello delle opere da scomputare.

### 1.2. PER OPERE DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Per le opere oggetto di scomputo il cui importo risulti pari o superiore alla soglia comunitaria trova applicazione la normativa sui LL.PP. di cui al Decreto Legislativo n° 50/2016 per cui qualora l'amministrazione aderisce alla proposta

<sup>6</sup> Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato)

- Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
- L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
- La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

ai sensi dall'art. 1 comma 2, lett e)<sup>7</sup>, deve essere indetta una gara secondo le modalità di cui agli artt. 60 e 61<sup>8</sup> del medesimo Decreto Legislativo n°50/2016.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO URBANISTICA  
Geom. Lorenzo Colonna

<sup>7</sup> Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

2. Le disposizioni di cui al presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

e) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

<sup>8</sup> Decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Art. 60. (Procedura aperta)

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1<sup>(1)</sup>, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
- b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

Art. 61. (Procedura ristretta)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C<sup>(2)</sup> a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91<sup>(3)</sup>. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
- b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

## CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2020

### 1) COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Si premette che il "costo di costruzione" relativo alla edilizia residenziale è stato determinato, con deliberazione del Consiglio Comunale n°08 del 30/03/2020 nella misura di euro 260,79 al mq.

L'incremento previsto dalla normativa vigente, da applicare a detto importo, viene ricavato attraverso il calcolo dell'incremento percentuale dell'indice generale del "costo delle costruzioni residenziali" accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), tra il periodo gennaio 2014 (dato relativo alla precedente determinazione) e novembre 2016 (ultimo dato ISTAT disponibile).

Per determinare l'incremento in argomento si procede secondo il seguente calcolo.

DATI ISTAT

Marzo 2017 100,70 (base 2010 = 100)

Novembre 2020 104,00 106,90 (base 2010 = 100)

Per indici aventi stessa base, la variazione risulta così determinata:

$$[(104,00 / 100,70) - 1] \times 100 = 3,28\%$$

Ne consegue che il Costo di Costruzione adeguato con gli incrementi ISTAT come per legge, da applicare per l'anno 2017 per il rilascio dei relativi provvedimenti edilizi riguardanti fabbricati con destinazione residenziale, risulta così quantificato:

$$€ 260,79 + \text{incremento pari a "3,28\%"} =$$

$$[ € 260,79 + ( € 260,79 \times 3,28\% ) ] = € 269,34$$

### 2) COSTO DI COSTRUZIONE PER EDIFICI CON DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE

I commi 1° e 2° dell'art. 19, del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 così come recepito e modificato in Sicilia con l'art. 9 della Legge Regionale n°16/16 recitano testualmente:

*"1° comma Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione. La incidenza di tali opere è stabilita con delibera del consiglio comunale in base a parametri definiti con i criteri di cui all'articolo 7 nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.*

*2° comma Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 7, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale."*

Con il recepimento del suddetto art. 19 deve ritenersi, pertanto, sostituito ed implicitamente abrogato l'art. 45 della Legge Regionale n°71/78<sup>9</sup>.

In osservanza al succitato disposto, nel caso di rilascio di provvedimenti edilizi riguardanti edifici con destinazione non residenziale, il contributo sul costo di costruzione si determina come di seguito:

#### a) Per costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi.

Il contributo sul "Costo di Costruzione" verrà determinato applicando una aliquota minima del 5% e non superiore al 10% (variabile in relazione al diverso tipo di attività) sul costo documentato dell'intervento edilizio

<sup>9</sup> LEGGE REGIONALE N. 71 DEL 27-12-1978 REGIONE SICILIA Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.

#### ARTICOLO 45

Contributo per opere di urbanizzazione per insediamenti turistici, industriali ed artigianali I criteri per la determinazione dei contributi previsti dall' art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n°10, relativamente agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, saranno determinati entro novanta giorni con decreto dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale.

ottenuto attraverso dettagliato computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale opere pubbliche vigente in Sicilia in vigore al momento del rilascio del provvedimento edilizio stesso edilizio al netto dell'utile dell'impresa e delle spese generali nella misura complessiva del 23%. In caso di lavorazioni non compresi nel prezzario gli stessi saranno determinati sulla scorta di apposite analisi dei prezzi correnti.

Per quanto sopra già specificato, per le varie attività sono state individuate le possibili aliquote da applicare secondo la seguente tabella.

TABELLA COSTO DI COSTRUZIONE PER ATTIVITÀ NON RESIDENZIALI	
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	ALIQUOTA DA APPLICARE
Costruzioni destinate ad attività commerciali per grandi strutture di vendita e centri commerciali in genere e ad essi assimilati	10%
Costruzioni destinate ad attività commerciali definite come medie strutture di vendita	8%
Costruzioni destinate ad attività commerciali definite come piccoli negozi o "esercizi di vicinato" con una superficie di vendita non superiore a 150 mq.	5%
Costruzioni per attività sociali e di pubblico interesse	5%
Costruzioni per attività sanitarie (ambulatori, cliniche, laboratori di analisi, ecc.)	10%
Costruzioni per attività turistiche alberghiere	5%
Costruzioni per attività ricreative o sportive	5%
Costruzioni per attività direzionali (banche, uffici, centri direzionali, ecc.)	10%
Attività associative e parareligiose	5%
Centri culturali	5%
Edifici per l'educazione e istruzione	5%
Distributori di carburante	10%
Costruzioni in verde agricolo (quali ad esempio: tettoie, magazzini, depositi, piscine, ecc.) diverse dalla residenza e per la conduzione del fondo a titolo principale)	5%
<b>AVVERTENZE</b>	
In caso di accertata esecuzione di opere non comprese nel computo metrico sarà richiesto il conguaglio del costo di costruzione dovuto in base all'importo delle stesse con applicazione delle sanzioni determinate al punto 4) della "Rateizzazione degli oneri concessori"	

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale Lavori Pubblici n°801 del 10 Maggio 1977, alle parti di edifici residenziali nelle quali vi sia la presenza di attività turistiche, commerciali e direzionali si applica il costo di costruzione prevista per la residenza maggiorato qualora la superficie netta (Sn) di detti ambienti e dei relativi accessori (Sa), valutati questi ultimi al 60%, non sia superiore al 25% della superficie utile abitabile.

**b) Per costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi.**

Ai sensi del comma 1° dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 così come recepito e modificato in Sicilia con l'art. 9 della Legge Regionale n°16/16<sup>10</sup>, il costo di costruzione non è dovuto.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO URBANISTICA  
*Geom. Lorenzo Calcagno*

<sup>10</sup> Art. 19 (l) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione. La incidenza di tali opere è stabilita con delibera del consiglio comunale in base a parametri definiti con i criteri di cui all'articolo 7 nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 7, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2 nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 8 venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione.

### 3) COSTO DI COSTRUZIONE PER CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO

L'art. 23-ter del D.P.R. n° 380/2001 come recepito dalla L.R.16/2016 così recita:

*"1° comma Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:*

- a) *residenziale;*
- a-bis) *turistico-ricettiva;*
- b) *produttiva e direzionale;*
- c) *commerciale;*
- d) *rurale.*

*2° comma La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.*

*3° comma Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito."*

In presenza di mutamento di destinazione d'uso rilevante come sopra evidenziato è dovuto il contributo di costruzione come di seguito indicato:

#### 3.1) Cambio di destinazione d'uso con esecuzione di opere edili

Nel caso di cambi di destinazione d'uso con opere edili è dovuto il contributo di costruzione pari all'incidenza degli oneri di urbanizzazione determinata dalla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione d'uso finale e gli oneri di urbanizzazione dovuti con la destinazione originaria, oltre al contributo del costo di costruzione relativo agli interventi determinati ai sensi del comma 13° dell'art. 16 del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 recepito e modificato dall'art. 7 della Legge Regionale n°16/16<sup>11</sup> secondo le modalità e criteri di cui al successivo *Riduzione ed agevolazioni per l'edilizia esistente.*

#### 3.2) Cambio di destinazione d'uso senza esecuzione di opere edili

Nel caso di cambi di destinazione d'uso senza opere edili l'incidenza degli oneri di urbanizzazione dovuta è pari alla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione d'uso finale e gli oneri di urbanizzazione dovuti con la destinazione originaria.

#### 3.3) Altri casi di cambio di destinazione d'uso

Ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale n°16/2016 *"sono ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva ovvero commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti"*.


### 4) RIDUZIONE O ESONERO DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE ESONERO ONERI DI COSTRUZIONE

4.1.1) Ai sensi dell'art. 17, comma 3°, del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01, recepito e modificato dall'art. 8 della Legge Regionale n°16/16, il contributo di costruzione non è dovuto nelle seguenti fattispecie:

- a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della

ne, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

<sup>11</sup> 13° comma - Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il 50 per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento.



- 5) Ai sensi del comma 8° dell'art. 17 d del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 recepito e modificato dall'art. 8 della Legge Regionale n°16/16, nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, gli oneri di urbanizzazione (ovverosia art. 17 del D.P.R. n° 380/2001) sono ridotti al 40 per cento rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'ultimo periodo del comma 6.
- 6) Ai sensi del comma 2° dell'art. 17 d del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 recepito e modificato dall'art. 8 della Legge Regionale n°16/16, il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

### 4.3) RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER L'EDILIZIA ESISTENTE

**4.3.1.-** Il comma 13° dell'art. 16 del Decreto Presidente della Repubblica n°380/2001 recepito e modificato dall'art. 7 della Legge Regionale n°16/16 prevede:

13° comma - Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il 50 per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento.

**4.3.2.-** Il comma 5° dell'art. 17 del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 e s.m.i., recepito e modificato dall'art. 8 della Legge Regionale n° 16/16, prevede:

5° comma - Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

Pertanto ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata si propone per l'edilizia esistente che il contributo relativo al "Costo di Costruzione", sia determinato in base al progetto presentato sulla scorta del computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale delle opere pubbliche in Sicilia vigente al momento del rilascio del provvedimento edilizio al netto dell'utile dell'impresa e delle spese generali nella misura complessiva del 23%.

In caso di lavorazioni non compresi nel prezzario gli stessi saranno determinati sulla scorta di apposite analisi dei prezzi correnti.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia il Costo di Costruzione in ogni caso non potrà essere superiore al 50% del valore determinato per le nuove costruzioni.

Per gli interventi sul patrimonio esistente ricadente nella zona omogenea "A" e "B" come individuata dal vigente Piano di Fabbricazione si applica sul costo documentato di costruzione, determinato con i criteri di cui sopra, l'aliquota in misura minima del 5%.

Nei casi di trasformazione conservativa, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti in zona omogenea "A" e "B" si applica per gli oneri di urbanizzazione la riduzione del 50% (vedi nota tabelle parametriche di cui al Decreto Ministeriale 31/05/1997 n°90 e circolare esplicativa dell'ARTA del 31 maggio 1977).

Per le zone omogenee diverse dalle zone "A" e "B", nei casi di ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo è ridotto nella misura del 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni sempreché l'intervento non comporti variante urbanistiche, deroghe o cambi di destinazioni d'uso comportanti maggiore valore rispetto alla destinazione originaria secondo la seguente scala decrescente:

- I. Commerciale
- II. Direzionale e/o servizi
- III. Turistica / ricettiva
- IV. Residenziali
- V. Artigianali e produttiva

conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile o dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n°99 e successive modifiche ed integrazioni;

- b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;
- c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico - storica e ambientale.

4.1.2) Ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 recepito e modificato dall'art. 8 della Legge Regionale n°16/16, *"per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà della Regione nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile"*.

4.1.3) Ai sensi del comma 6°, ultimo periodo, dell'art. 17 d del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 recepito e modificato dall'art. 8 della Legge Regionale n°16/16, *"nessùn contributo è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione."*

#### **4.2) AGEVOLAZIONI E/O RIDUZIONI ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE**

- 1) per gli insediamenti commerciali e direzionali ricadenti nelle zone omogenee "A" e "B" gli oneri relativi al verde pubblico e ai parcheggi di cui alla tabella "CLASSE I" sono ridotti al 50% (vedi nota tabelle parametriche di cui al D.M. 31.05.1997 n°90 e circolare esplicativa dell'ARTA del 31 maggio 1977);
- 2) Ai sensi del comma 6° dell'art. 17 d del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 recepito e modificato dall'art. 8 della Legge Regionale n°16/16, gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Le tabelle parametriche sono applicate integralmente per gli insediamenti commerciali e direzionali ... omissis.
- 3) Ai sensi del comma 7° dell'art. 17 d del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 recepito e modificato dall'art. 8 della Legge Regionale n°16/16, il contributo per il costo di costruzione non è dovuto da coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare o edilizia residenziale sociale e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui al comma 3° dell'articolo 16 della Legge n°457/78<sup>12</sup>.
- 4) Ai sensi del comma 1° dell'art. 17 d del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 recepito e modificato dall'art. 8 della Legge Regionale n°16/16, nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18 del Decreto Presidente della Repubblica recepito dalla Legge Regionale n°16/16, come introdotto dall'articolo 1

<sup>12</sup> Legge 5 agosto 1978, n°457 - Norme per l'edilizia residenziale

Art. 16. Mutui agevolati


3. La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.



#### 4.3.3. RECUPERO ABITATIVO

Gli interventi relativi al recupero abitativo di cui al comma 1° lett. d) dell'art. 10 del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 e s.m.i., recepito e modificato dall'art. 5 della Legge Regionale n° 16/16, comportano il pagamento degli oneri di costruzione come previsti dal comma 6 del medesimo art. 10 che testualmente di seguito si riporta:

- 6° comma - le opere realizzate ai sensi del presente articolo comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 713, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento al comune di una somma pari al 10 per cento del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che risulta dalla perizia giurata allegata al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività nei casi previsti dall'articolo 10.



<sup>13</sup> Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

- a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
- c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

## PREMIALITÀ PER BIOEDILIZIA

Il 10° comma dell'art. 17 del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01, recepito e modificato dall'art. 8 della Legge Regionale n°16/16, così recita: *10° comma Resta salva la facoltà dei singoli comuni di introdurre l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre gli oneri concessori al fine di promuovere: risparmio energetico, ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico, riciclaggio dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio, ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre forme ritenute innovative per la qualità architettonica.*

Per le finalità del succitato disposto, sarà applicata una riduzione del 20% degli Oneri di Costruzione dovuti qualora siano messe in essere interventi di bio-edilizia secondo le modalità e i criteri previsti dal Decreto Assessoriale 7 luglio 2010 "definizione delle caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bio-edilizia di cui all'art. 3 della Legge Regionale 23 marzo 2010 n°6<sup>14</sup>"; emanato dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e pubblicato nella G.U.R.S. del 23.07.2010, n°33.

In ogni caso, oltre alle prescrizioni di cui sopra, dovrà essere previsto, altresì, un abbattimento del 20% dei valori di trasmittanza imposti dalla legge per i seguenti elementi:

- 
- Infissi;
  - pareti opache;
  - solai e coperture;

I requisiti di cui sopra dovranno essere dimostrati attraverso una dettagliata relazione presentata contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire, ovvero DIA, SCIA, di cui all'art. 125 del Decreto Presidente della Repubblica n°380/2001, recepito con Legge Regionale n°16/16, e dal Decreto Legislativo n°192/2005<sup>15</sup> redatta secondo le modalità prescritte dal Decreto Ministeriale 26/06/2015<sup>16</sup> ed asseverata a fine lavori dal direttore dei lavori attraverso l'attestato di qualificazione energetica (AQE) e c:artificati da un professionista terzo attraverso APE

La premialità degli oneri di costruzione di cui sopra sarà concessa a rimborso dopo la verifica del rispetto dei requisiti richiesti.

Si evidenzia che la premialità in argomento non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla presente ai precedenti punti 4.2 e 4.3.

<sup>14</sup> Legge Regionale 23 marzo 2010, n°6 - Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 26 marzo 2010, n. 14.

Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio.

Art. 3 Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.

1. Per la finalità di cui all'articolo 1 è consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l'iscrizione al catasto e siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6.

2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all'interno della stessa area di proprietà, intesa come insieme di particelle catastalmente contigue senza soluzione di continuità e appartenenti allo stesso proprietario, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

3. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia. Il suddetto limite è incrementato del 10 per cento, per un aumento complessivo fino al 35 per cento, qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici.

4. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

5. Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area di sedime diversa, all'interno della stessa area di proprietà, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni caso la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiale e tecniche che garantiscano la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiale e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno.

6. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo mantengono la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di destinazione d'uso autorizzabili dai comuni.

7. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 3.

<sup>15</sup> Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n°192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

<sup>16</sup> Decreto interministeriale 26 giugno 2015

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

---

## RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

---

### 1) Modalità di rateizzazione degli oneri

Ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n°71/78 il contributo di cui all'art. 5 (oneri di urbanizzazione) della Legge 28 gennaio 1977, n°10 (oggi art. 7 della L.R. n° 16/2016 che recepisce e modifica l'art. 16 2° comma del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01), il contributo degli oneri concessori dovuti per il rilascio di concessioni edilizie/autorizzazioni, può essere su richiesta dell'interessato rateizzato per un periodo non superiore a mesi ventiquattro, versati con le modalità di cui sotto:

- a) oneri concessori per importi fino ad € 3.500,00: il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, prima del rilascio della concessione/autorizzazione;
- b) oneri concessori per importi superiore a € 3.500,00: il versamento dovrà essere effettuato fino ad un massimo di n° 5 rate di cui:
  - a) La prima rata all'atto del rilascio del permesso di costruire;
  - b) Le altre quattro con cadenza semestrale
  - c) l'ultima rata entro mesi ventiquattro dalla data del rilascio del titolo abilitativo.

Le rate devono essere comprensive degli interessi legali maturati.

Per il rilascio del titolo abilitativo, l'entità del contributo dovuto è determinata dall'Ufficio competente al momento del rilascio dell'atto, tramite comunicazione di esito positivo della pratica edilizia.



### 2) Modalità di pagamento degli oneri

L'entità del contributo dovuto è determinata dall'Ufficio competente al momento del rilascio dell'atto autorizzativo, tramite comunicazione di esito positivo della pratica edilizia.

Le rate o il versamento in unica soluzione degli oneri concessori dovuti, dovranno avvenire tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Comunale di Aidone, contenente la causale "oneri concessori per pratica edilizia "n° \_\_\_" Conto Corrente postale n°11507944.

### 3) Domanda di rateizzazione degli oneri

Il titolare del titolo abilitativo, qualora intende rateizzare gli oneri concessori e si ravvisano le condizioni di cui al precedente punto 1), dovrà presentare al dirigente responsabile dell'Area Tecnica domanda di rateizzazione degli oneri concessori contenente:

- a) ricevuta del versamento dovuto a titolo di prima rata secondo quanto previsto al punto 1) lett. b);
- b) polizza fidejussoria a garanzia della dilazione del pagamento per un importo pari al totale degli oneri dovuti alle successive scadenze, maggiorato dell'importo di 1/3 per sanzioni amministrative per ritardato pagamento ed interessi legali.

(Nella polizza dovrà essere specificato che la polizza garantisce gli importi dovuti per oneri di costruzione e sanzioni per ritardato pagamento e la stessa può essere svincolata solo previo nulla osta del comune.)

Una copia della quietanza di pagamento alle scadenze previste, dovrà essere consegnata all'Ufficio Tecnico Comunale.

### 4) Mancato o ritardato pagamento delle rate

Il mancato o ritardato versamento degli oneri concessori rateizzati alle scadenze stabilite, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.42 comma del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01 recepito dalla Legge Regionale n°16/16 e precisamente:

- a) aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 (centoventi) giorni dalla scadenza;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20%, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 360 (sessanta) giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 40%, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui ai punti a), b) e c) si applicano ai ritardi nei pagamenti delle

singole rate.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), dopo la richiesta di sollecito di pagamento di quanto dovuto, non provvedendo entro 15 (quindici) giorni al relativo versamento, l'amministrazione avvierà le procedure di recupero delle rate e degli oneri non pagati, interessando la società assicurativa che ha stipulato la polizza fidejussoria a garanzia.

### 5) Svincolo polizza fideiussoria

Lo svincolo su della polizza fidejussoria, presentata a garanzia della rateizzazione del contributo, sarà disposto dal Responsabile dell'Area Tecnica richiesta dell'interessato, dandone comunicazione all'assicurazione che ha stipulato la polizza.

## NUOVO PERMESSO DI COSTRUIRE PER LE OPERE NON ULTIMATE

Ai sensi del comma 4° dell' art. 6 della L.R. n° 16/2016, che recepisce e modifica l'art. 15 del Decreto Presidente della Repubblica n°380/01, "la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione."

## PROVENTI DEI CONTRIBUTI E DELLE SANZIONI PECUNIARIE

Ai sensi dell'art 23 della Legge Regionale n°16/16 "i proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie di competenza dei Comuni previsti dalla medesima legge sono vincolati, nella misura non inferiore al 30%, in uno specifico capitolo di bilancio del Comune sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di zona."



Aidone li


Il Responsabile del Servizio Urbanistica  
Geom. Lorenzo Calcagno



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Sebastiano Alesci

**COMUNE DI AIDONE**  
**TARIFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI TIPO URBANISTICO - EDILIZIO**  
**ALLEGATO B**

COD.	TIPO DI ATTO O ATTIVITA'	DIRITTI SEGRETERIA euro	NOTE
1	ISTRUTTORIA E RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI		
a	CIL {Comunicazione Inizio Lavori} (art. 3, comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q) ed r) della L.R. 10 agosto 2016 n. 16)		(*)
	1 ordinaria	51,65	Oltre sanzione pecuniaria
	2 in sanatoria		
b	CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)(art. 6, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., recepito con modifiche dall'art. 3 della L.R. n. 16/2016)		(*)
	1 ordinaria	51,65	Oltre sanzione pecuniaria
	2 in sanatoria		
c	SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)(art. 22, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 - art. 5, 6 e 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - art.10, commi 1, 2 e 3, L.R. 10 agosto 2016, n. 16)		(*)
	1 Per tutti gli interventi, esclusi quelli in alternativa al PdC	51,65	
	2 Per gli interventi in alternativa al PdC (art. 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sost. da art.3, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - art. 19, 19-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 - art.7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - art.1, comma 1, L.R. 10 agosto 2016, n.16)	516,46	
d	DIA (Denuncia Inizio Attività) alternativa al PdC (art. 19, 19-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 - art. 10, comma 4, L.R. 10 agosto 2016, n.16)	516,46	(*)
e	PdC {Permesso di Costruire}anche nel caso di riduzione o esonero del contributo di cui all'art. 17 del DPR 380/2001(art. 10 e 20, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. - art. 5, L.R. 10 agosto 2016, n.16 - art. 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n.160)	516,46	(*)
f	Piano Casa (L.R. n. 6/2010 e ss.mm.ii.)	516,46	
g	Deposito Segnalazione Certificata per l'Agibilità (art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. i) del d.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, recepito dinamicamente dall'art.1 della L.R. n. 16/2016; art. 19, Legge 7 agosto 1990, n. 241)	51,65	(*)
h	Richiesta riesame progetti senza variazioni	51,65	(*)
i	Variante (a qualsiasi titolo)	importo di cui ai punti da a) a g)	
l	Rinnovo termini di validità di titolo	51,65	
m	Voltura di titolo	51,65	
(*) I diritti di segreteria vanno versati all'atto di presentazione dell'istanza.			
2	CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA, AUTORIZZAZIONI MINORI		
a	Certificato di destinazione urbanistica		(*)
	1 fino a 10 particelle ricadenti nello stesso foglio di mappa	51,65	
	2 ogni particella oltre la 10 <sup>a</sup> ricadente nello stesso foglio di mappa	+ 2,00	
b	Attestato di conformità urbanistica	51,65	
c	Pareri urbanistici preventivi	51,65	
d	Certificato di destinazione d'uso	51,65	
e	Autorizzazioni opere minori	51,65	Scavo generico, ecc.
f	Attestazione di deposito tipo di frazionamento/mappale	51,65	
(*) Fino a un massimo di 20 particelle per ogni singola richiesta			

  
 DEL SERVIZIO  
 Geom. Lore...

3	AUTORIZZAZIONE PER EDILIZIA CIMITERIALE		
a	Tombe di famiglia, cappelle gentilizie	51,65	
4	SANATORIE EDILIZIE EX L. 47/85 e L.R. 37/85, L. 724/94 e L. 326/03		
a	Per qualunque superficie abusivamente realizzata	516,46	
5	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA		
a	Piano di Recupero (art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 457)	51,65	
b	Piano di Lottizzazioni di aree residenziali e non residenziali	516,46	
c	Varianti ai piani attuativi	importi superiori	
6	AMBIENTE		
a	Autorizzazione allo scarico (non in pubblica fognatura)		
1	Reflui civili o assimilati	51,65	
2	Reflui provenienti da insediamenti produttivi		
b	Rinnovo autorizzazione allo scarico	Importo superiori	
c	Procedure per autorizzazioni ambientali (VAS - VIA - VINCA - AUA .....)	51,65	
7	CONFERENZE DI SERVIZI		
a	In materia edilizia-urbanistica	150,00	
8	SCAVI, SVINCOLI, ecc ...		
a	Autorizzazione allo scavo		
1	Per allaccio idrico	51,65	Oltre deposito cauzionale
2	Per allaccio fognario		
b	Deposito cauzionale per i lavori di scavo per ogni metro lineare di scavo		
1	per larghezza scavo fino a 60 cm	30,00	
2	per larghezza scavo da 61 cm a 100 cm	50	
c	Richiesta svincolo polizza fidejussoria	51,65	
d	Collaudo opere di urbanizzazione	51,65	
9	RICHIESTE CONSULTAZIONE ATTI, RICERCHE D'ARCHIVIO, COPIE CONFORMI, RIPRODUZIONI, ECC.		
a	Dritti di ricerca e visura (art. 25, Legge 7 agosto 1990, n. 241)		
	copie non autenticate	2,58	Oltre diritti riproduzione
	copie autenticate	5,16	
b	Riproduzione copie atti e cartografie		
1	formato A4 per singolo foglio	0,20	Solo bianco e nero
2	formato A3 per singolo foglio	0,40	
3	Copia di strumenti urbanistici su supporto informatico	10,00	Supporto informatico a carico del richiedente



**COMUNE DI AIDONE**  
**DIRITTI DI SEGRETERIA, COPIA ATTI, TARIFFE SETTORE DEMOGRAFICO**  
**ALLEGATO C**

DIRITTI DI SEGRETERIA, COPIA ATTI, TARIFFE SETTORE AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO					
SERVIZIO	LIBERA BOLLO	DIRITTO FISSO EURO	DIRITTI DI SEGRETERIA EURO	RIMBORSO STAMPATI EURO	NORMATIVA
AUTENTICHE DI FIRME	CARTA SEMPLICE		0,26		
	IN BOLLO		0,52		
AUTENTICA DOCUMENTI	CARTA SEMPLICE		0,26		
	IN BOLLO		0,52		
AUTENTICA FOTOGRAFIE			0,52		
CERTIFICATI ANAGRAFICI ATTUALI	CARTA SEMPLICE		0,26		
	IN BOLLO		0,52		
Certificati e attestati storici redatti a mano, con ricerca di archivio (non estratti da sistema informatizzato) rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico per ogni singolo nominativo contenuti in tali atti	CARTA SEMPLICE	€ 2,58 X COMPONENTE	0,26		
	IN BOLLO	€ 5,16 PER COMPONENTE	0,52		
Certificati e attestati storici con ricerca d'archivio (estratti da sistema informatizzato), rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico per ogni singolo nominativo contenuti in tali atti	CARTA SEMPLICE	€ 2,58 X COMPONENTE	0,26		
	IN BOLLO	€ 5,16 PER COMPONENTE	0,52		
CERTIFICATI ED ESTRATTI DI ATTI STATO CIVILE	Esenti dal pagamento diritti( art. 1 dpr 396/00) e bolli				
CARTA DI IDENTITA CARTACEA		€ 5,16	0,26		
DUPLICATI DELLA CARTA DI IDENTITA CARTACEA		€ 10,32	0,26		
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA		ONERI STATO	€ 5,71	D.M.I. 139/16	
		€ 16,79			
DUPLICATO DELLA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA		ONERI STATO	€ 11,21		
		€ 16,79			
COPIE ELETTORALI SU CARTACEO		€ 300,00			
COPIE ELETTORALI SU SUPPORTO INFORMATICO		€ 100,00			

DEL S... CA.  
 Geom. Lorenzo Calcagno



COMUNE DI GIARRE DIRITTI DI SEGRETERIA, COPIA ATTI, TARIFFE SETTORE DEMOGRAFICO  
 ALLEGATO B

COPIA LISTE ELETTORALI SU CARTACEO O SUPPORTO INFORMATICO PER UNA PARTE DEGLI ISCRITTI € 0,40 CADAUNO	€ 0,40 CADAUNO			
COPIE ATTI IN FOGLIO FORMATO A4 NON AUTENTICATE	€ 2,58 RICERCA E VISURA		€ 0,20 X FACCIATA	
COPIE ATTI IN FOGLIO FORMATO A4 AUTENTICATE	€ 5,16 RICERCA E VISURA		€ 0,20 X FACCIATA	
COPIE ATTI IN FOGLIO FORMATO A3 NON AUTENTICATE	€ 2,58 RICERCA E VISURA		€ 0,20 X FACCIATA	
COPIE ATTI IN FOGLIO FORMATO A3 AUTENTICATE	€ 5,16 RICERCA E VISURA		€ 0,20 X FACCIATA	
INVIO RACCOMANDATA AR	COME DA TARIFFE POSTALI IN VIGORE		€ 0,20 X FACCIATA	

  
 DEL SERVIZIO CATASTRALE  
 Geom. Lorenzo Calcagno



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

UFFICIO I - CONSULENZA E STUDI FINANZA LOCALE

CONSULENZA PER IL RISANAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI

AL COMUNE DI

AIDONE

PEC: protocollo@pec.aidoneonline.it

PREFETTURA - UFFICIO  
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

ENNA

PEC: protocollo.prefen@pec.interno.it

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI. DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE. CODESTO COMUNE HA TRASMESSO COPIA CONFORME DELLA DELIBERA DI DISSESTO FINANZIARIO, PER L'ANNO 2019. AL RIGUARDO, SI RAMMENTA DI DELIBERARE I PROVVEDIMENTI DI ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 251, COMMI 1, 3 E 5 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, NUMERO 267. LA MANCATA ADOZIONE DI TALI ATTI DELIBERATIVI, CHE DOVRANNO ESSERE COMUNICATI ALLA COMMISSIONE PER LA STABILITA' FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PRESSO QUESTO MINISTERO, ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALL'ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI DISSESTO COMPORTA, AI SENSI DEL COMMA 6 DEL PREDETTO ARTICOLO, LA SOSPENSIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI.

IL DIRIGENTE  
(Valentino)

Sindaco  
Presidente L. C.  
~~incassa~~  
Segretario

**Comune di Aidone \_ Ufficio Protocollo**

**Da:** Per conto di: finanzalocale.prot@pec.interno.it <posta-certificata@cert.interno.it>  
**Inviato:** lunedì 21 dicembre 2020 14:02  
**A:** PREFETTURA DI ENNA; COMUNE DI AIDONE  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: AIDONE-ATIVAZIONE ENTRATE PROPRIE  
**Allegati:** postacert.eml (62,1 KB); daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@cert.interno.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/12/2020 alle ore 14:01:50 (+0100) il messaggio

"AIDONE-ATIVAZIONE ENTRATE PROPRIE" è stato inviato da "finanzalocale.prot@pec.interno.it"

indirizzato a:

protocollo@pec.aidoneonline.it

protocollo.prefen@pec.interno.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 2FA5A66E-BDAB-74E2-1541-1C9CBBF1417D@cert.interno.it

COMUNE DI AIDONE
22 DIC 2020
PROT. N. 8352
CATEG. CL. FASC.

## **Comune di Aidone \_Ufficio Protocollo**

---

**Da:** finanzalocale.prot@pec.interno.it  
**Inviato:** lunedì 21 dicembre 2020 14:02  
**A:** PREFETTURA DI ENNA; COMUNE DI AIDONE  
**Oggetto:** AIDONE-ATIVAZIONE ENTRATE PROPRIE  
**Allegati:** segnatura.xml; AIDONE-ATTIVAZIONEENTRATEPROPRIE.pdf

Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Ufficio I Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati - Prot. Uscita N.0181505 del 21/12/2020